

nr. 20/2024 20 giugno 2024

in questo numero:

AGGIORNAMENTO SULLE NORME PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA E DIVIETI SULLE PENDICI E COSTA DEL MONTE CONERO

NAVIGARE IN CROAZIA NEL 2024: NULLA DI NUOVO

di Roberto Cecchi

LA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA HA EMANATO L'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2024

Come ogni anno la Capitaneria di Porto di Ancona ha emanato il pacchetto di norme che regolano lo svolgimento delle attività legate al Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona. Tali Norme sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle del 2023 di cui avevamo dato notizia con le <u>Newsletter 10 e 11</u> del 2023.

In particolare le Autorità desiderano richiamare i contenuti delle Ordinanze vigenti che identificano le aree soggette a <u>divieto di Balneazione</u>, <u>Attracco</u>, <u>Ormeggio e Navigazione lungo la Costa del Comune di Ancona</u>.

I tratti di costa interessati sono quelli previsti dalle Ordinanze di franosità ed interdizione emanate dal Comune di Ancona, per il territorio di sua competenza, che ha altresì l'onere di segnalare tali tratti con boe di colore giallo, ove possibile, o con adeguata segnaletica ed informativa (Qui il link all'Ordinanza del Comune di Ancona del 2019 nr. 41).

In tali tratti di costa:

- a) in base all'Ordinanza CP di Ancona n. 36 del 25-5-2023, Art. 2 (Generalità e divieti)
- 2.2 L'esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi/dispostivi indicati nel presente Regolamento <u>è</u> vietato:

[...]

- g) negli specchi acquei, ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetta dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato. [...]
- b) in base <u>all'Ordinanza CP di Ancona n. 29 del 10-5-2024</u>, Art. 3 (Zone di mare vietate alla balneazione) 3.1 E' vietata la balneazione:

[...]

h) "negli specchi acquei, fino una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetta dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per i rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato.

In sostanza nei tratti di costa totalmente interdetti (vedi immagine con delimitate le zone da A a G), contrassegnati anche in mare con boe di colore giallo, è vietato nuotare, navigare (es. anche con SUP o imbarcazioni a remi), entro una distanza di 100 mt dalla battigia, <u>quindi oltre alla spiaggia è off-limits anche</u> tale tratto di mare. È invece possibile il transito e l'ancoraggio rispettando tale limite "esterno" dei 100 mt.



Comune di Ancona Ordinanza n.41/2019 del 17-05-2019 [...] 2. [...] divieto di accesso e di stazionamento a qualsiasi titolo nei seguenti tratti di costa [...]:

 a) zona "A" – tratto compreso tra lo "stabilimento Fincantieri" (escluso) e la grotta n. 7 (esclusa) situata sul litorale con accesso dal sentiero di via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra", costa sottostante il Monte Cardeto):

il Monte Cardeto);
b) zona "B" - tratto compreso tra il costone roccioso laterale alle due grotte isolate poste sul fondo dell'insenatura ubicata a sud-est dell'arrivo in battigia del sentiero proveniente da via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra") e la grotta n. 96 (esclusa) situata sul litorale del Passetto a circa 400 metrì a nord-ovest dell'ascensore;

c) zona "C" - tratto compreso tra lo stabilimento "ex A.N.M.I." (seconda palafitta ubicata a circa 60 metri a sud-est della scalinata del Passetto) e la grotta n. 104 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto:

d) zona "D" - tratto compreso tra la grotta n. 54 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto e la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 674 metri a nord-ovest dell'arrivo sul litorale del sentiero escursionistico Mezzavalle "sud";

e) zona "E" - tratto compreso tra la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 360 metri a sud-est dell'arrivo sul litorale del sentiero escursionistico Mezzavalle "sud" e la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Portonovo a 170 metri a nord-ovest del manufatto noto come "Bar Ramona";

f) zona "F" - tratto compreso compreso tra lo spigolo sud-est del complesso edilizio denominato "Le Terrazze" (adiacenze Hotel Fortino Napoleonico) ed il primo manufatto esistente in direzione sud-est (direzione Torre Clementina);

g) zona "G" - tratto compreso tra la perpendicolare al mare dalla Chiesa di Santa Maria di Portonovo (termine del piastrone di cemento in direzione sudest) e lo "scoglio della Vela" (limite del territorio comunale).

"In forza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ancona, n.36/2023 (art.2, c.2, lett.g) e n.29/2024 (art.3, c.1, lett.h), nelle aree, interdette per pericolo di dissesto idrogeologico, sono vietate la balneazione e l'esercizio delle attività nautiche di qualsiasi genere, fino ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia; oltre tale limite il bagnante ha obbligo di segnalarsi con galleggiante.

Inoltre si rammentano i limiti di velocità previsti <u>dall'Ordinanza CP di Ancona n. 26/2023</u>:

Articolo 8 (Limiti di velocità)

8.1 Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acquee riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco, <u>le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.</u>

Nel nostro sito alla sezione "Normativa Nautica" trovate tutte le Ordinanze e le informazioni utili.

IMMUTATE LE NORME PER LA NAVIGAZIONE IN CROAZIA

Dopo l'ingresso in Schengen della Croazia avvenuto il 1° gennaio del 2023 non sono cambiate le norme per l'accesso con natanti ed imbarcazioni da diporto che potete trovare nella <u>sezione Normativa Nautica > Navigare in Croazia</u> del nostro sito.

In sostanza occorre:

- effettuare una tantum per l'anno 2024 la "Notifica di ingresso e pagamento della tassa per la sicurezza della navigazione" tramite il <u>portale eNautika</u> se si è già registrati, o meglio se l'imbarcazione è già registrata e non ci sono variazioni.
 - In caso contrario occorre registrare la propria imbarcazione presso una Capitaneria croata o, prima di arrivare in Croazia, tramite una delle agenzie croate che offrono tale servizio online.
 - La "Vignetta" che viene rilasciata scade il 31 dicembre di ogni anno.
- ad ogni accesso nelle acque croate **pagare la tassa di soggiorno** esclusivamente online tramite il portale <u>Nautika.eVisitor</u>
 - La tassa di soggiorno è dovuta per le imbarcazioni che navigano nelle acque croate nel caso in cui si pernotti a bordo. La tassa di soggiorno viene pagata secondo la lunghezza dell'imbarcazione o il numero di persone che soggiornano sull'imbarcazione. Non è richiesto il pagamento della "tassa turistica" per le imbarcazioni inferiori a 7 metri.

Buona estate nautica a tutti, IN SICUREZZA!